



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2016 - 77

Data 09-06-2016

OGGETTO: TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO, L'AVV. GIULIO CARAMIELLO E LA SIGN.RA MARINO PAOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSIZIONE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **nove** del mese di **Giugno**, alle ore **17:40** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
SARDO RAFFAELE	X			
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
ZAMPELLA GIOVANNI	X			
CHIACCHIO ROSA	X			

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **ANASTASIO NUNZIO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro
Proposta di delibera

OGGETTO: TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO, L'AVV. GIULIO CARAMIELLO E LA SIGN.RA MARINO PAOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSIZIONE.

IL SINDACO

- Che in data 24.04.2013 al n. 2987 è stato protocollato l'atto di citazione presentato dalla Sig.ra Paola Marino contro il Comune di Carinaro con il quale è stato adito il Giudice di Pace di Aversa per ottenere ristoro dei danni di €5.000,00.
- L'Attrice ha sostenuto che la propria auto abbia subito danni in seguito agli eventi piovosi del giorno 20.10.2011.
- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 21.05.2013, ha nominato legale dell'ente, l'avv. Generoso Di Biase e disposto un impegno di spesa per l'Avv. Generoso di Biase, ammontante alla cifra omnicomprensiva di €1.500,00;
- Con determina del resp. Servizio, dr.ssa Damiano, n. 20 del 5/6/2013 si impegnava l'importo suddetto di €1500/00 sul cap. 310 del bilancio 2013 e nel contempo era liquidato a titolo di acconto la somma di €500,00;
- Che il Giudice Di Pace di Napoli Nord, Dr. Aniello Morlando, ha emesso la sentenza n. 1901/15 in data 8/4/2015 con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato:
 - A) al pagamento di €2538,25 oltre interessi legali per il ristoro dei danni materiali;
 - B) al pagamento di €1203,00 per compensi professionali di cui €103,00 per esborsi ed €1100,00 per onorari oltre spese forfettarie al 15 % ed iva e cpa.
- In data 14.04.2016 è stato protocollato al n. 2546;
 - A) l'Atto di Precetto con cui l'Avv. Guido Caramiello ha invitato il Comune di Carinaro in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma complessiva di €2673,25 per il ristoro dei danni della sig.ra Marino Paola;
 - B) l'atto di Precetto di €1879,32 comprensiva di iva e cpa per le sue competenze professionali;
- Che al fine di evitare una lievitazione dei costi derivanti dalla esecuzione della sentenza l'Ente ha proposto alle controparti un accordo transattivo, ex art. 1965 del Codice Civile;
- In tale ambito l'Avv. Caramiello, con mail del 19/4/2016 e del 07/06/2016, al fine di preservare il rapporto con i colleghi e venire incontro alle esigenze contabili del Comune, si dichiarava disponibile a decurtare le somme richieste e sopra indicate nella misura del 15%. Accettando l'importo di €2000,00 a fronte di quello richiesto di €2673,25 per la sig.ra Marino Paola. E di €1300,00 a fronte di €1879,32 per le competenze professionali.

Considerato che:

- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di un procedimento giudiziario esecutivo ed evitare un inutile aggravio di spese per l'Ente;
- la proposta dell'avv. Caramiello, può ritenersi conveniente per l'ente, in quanto non si determineranno ulteriori spese per la vicenda in oggetto;

Dato atto che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: <<per quanto più specificamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva a trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva. Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>.

Visto l'art.239, comma 1, lett. b);

Preso atto che i giudici contabili sono concordi nel ritenere che "i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle 3 materie indicate nell'art.239, comma 1, lett. b) del Tuel, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6), sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che si tratti di procedimento che deve concludersi con delibera di Consiglio" (Corte conti, sez controllo Liguria, deliberazione n. 5 del 15.01.2014; Sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 345 del 26.09.2013);

RITENUTO dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto lo statuto Comunale;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- 1. Di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di transazione riportato nell'allegato "A", che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3. Di imputare gli importi di €2000,00 per la sig.ra Marino Paola ed €1300,00 per l'avv. Caramiello al capitolo n. 310 del bilancio di previsione 2016 -2018.**
- 4. Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio tecnico per gli adempimenti successivi,ivi compresa la sottoscrizione della transazione, nonché ai Responsabili dell'Area amministrativa e Finanziaria per gli adempimenti di loro competenza;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'U.T.C., relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Davide Ferriello, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno **duemilasedici**, il giorno..... del mese di (...../...../ 2016), con la presente scrittura privata,

TRA

Il **Comune di Carinaro**, rapp.to legalmente dall'ing. Ferriello Davide, responsabile del servizio giusta decreto sindacale del 2016 n. 1

L'Avv. Generoso Di Biase, con studio in Aversa al Viale Giolitti n. 48, C.F: DBSGR56OM31A512D, del Foro di S. Maria C.V. per rinuncia alla solidarietà professionale

da una parte

L'Avv. Giulio Caramiello, in proprio e quale rappresentante legale dell'attrice in giudizio, C.F. CRMGDU76P04F839A dom.to in Teverola (CE) alla Via Roma Parco Verde.

E

la **Sig.ra Paola Marino**, nata a Carinaro (CE) il 02/05/1947 C.F. MRNPLA47E42B779Y.

PREMESSO:

- Che in data 24.04.2013 al n. 2987 è stato protocollato l'atto di citazione presentato dalla Sig.ra Paola Marino contro il Comune di Carinaro con il quale è stato adito il Giudice di Pace di Aversa per ottenere ristoro dei danni di €5.000,00.
- L'Attrice ha sostenuto che la propria auto abbia subito danni in seguito agli eventi piovosi del giorno 20.10.2011.

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 21.05.2013, ha nominato legale dell'ente, l'avv. Generoso Di Biase e disposto un impegno di spesa per l'Avv. Generoso di Biase, ammontante alla cifra omnicomprensiva di €1.500,00;
- Con determina del resp. Servizio, dr.ssa Damiano, n. 20 del 5/6/2013 si impegnava l'importo suddetto di €1500/00 sul cap. 310 del bilancio 2013 e nel contempo era liquidato a titolo di acconto la somma di €500,00;
- Che il Giudice Di Pace di Napoli Nord, Dr. Aniello Morlando, ha emesso la sentenza n. 1901/15 in data 8/4/2015 con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato:
 - C) al pagamento di €2538,25 oltre interessi legali per il ristoro dei danni materiali;
 - D) al pagamento di €1203,00 per compensi professionali di cui €103,00 per esborsi ed €1100,00 per onorari oltre spese forfettarie al 15 % ed iva e cpa.
- In data 14.04.2016 è stato protocollato al n. 2546;
 - C) l'Atto di Precetto con cui l'Avv. Guido Caramiello ha invitato il Comune di Carinaro in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma complessiva di €2673,25 per il ristoro dei danni della sig.ra Marino Paola;
 - D) l'atto di Precetto di €1879,32 comprensiva di iva e cpa per le sue competenze professionali;
- Che al fine di evitare una lievitazione dei costi derivanti dalla esecuzione della sentenza l'Ente ha proposto un accordo transattivo, ex art. 1965 del Codice Civile;
- In tale ambito l'Avv. Caramiello, con mail del 19/4/2016, al fine di preservare il rapporto con i colleghi e venire incontro alle esigenze contabili del Comune, si dichiarava disponibile a decurtare le somme richieste e sopra indicate nella misura del 15%. Accettando l'importo di €2000,00 a fronte di quello richiesto di €2673,25 per la sig.ra Marino Paola. E di €1300,00 a fronte di €1879,32 per le competenze professionali.


Tanto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Il Comune di Carinaro si obbliga a pagare entro gg. 30 dalla sottoscrizione della presente:
 - a) all'Avv. Guido Caramiello €1300,00 comprensivo di iva cpa e spese forfettarie con accredito sul c/c?????;
 - b) alla sig.ra Marino Paola l'importo di €2000,00, con accredito sul c/c?????;

L'Avv. Guido Caramiello e la sig.ra Marino Paola con l'incasso delle somme suddette dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Carinaro e di rinunciare ad intraprendere azione esecutive verso l'ente.

- **L'avv. Generoso Di Biase e l'avv. Caramiello Guido**, con la sottoscrizione della presente espressamente rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 68 della Legge Professionale Forense (R.D.L. n.1578 del 27/11/1933

Il mancato pagamento della somma concordata, comporterà la risoluzione di diritto della presente transazione.



(Ing.
Davide
Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole

Parere sfavorevole

Parere irrilevante

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 00-00-0000 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 00-00-0000 ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza 00-00-0000 ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del ____/____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/____;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
ANASTASIO NUNZIO